

COMUNE DI ALANO DI PIAVE

PROVINCIA DI BELLUNO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N.**31**..... DEL**24/092012**.....

ad oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.**

Oggi **Ventiquattro Settembre** **duemiladodici** alle ore
20,30....., nell'aula consiliare presso la sede Municipale, è riunito in prima
convocazione il Consiglio Comunale di Alano di Piave.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Presenti

1	BOGANA Amalia Serenella	Sindaco	SI
2	SPADA Giampaolo	Consigliere	SI
3	ZANCANER Angelo	Consigliere	SI
4	TESSARO Gioachino	Consigliere	SI
5	DAL ZUFFO Martina	Consigliere	SI
6	DAL ZOTTO Claudio	Consigliere	SI
7	TODOVERTO Giusto	Consigliere	SI
8	CODEMO Luigi	Consigliere	SI
9	SPADA Luigi	Consigliere	SI
10	COLLAVO Mario Josè	Consigliere	<u>NO G</u>

Presenti 9

Presiede BOGANA Amalia Serenella - Sindaco -

Partecipa Cinzia Tedeschi - Segretario Comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà
inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:


APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU.

Parere di regolarità tecnica ai sensi 49 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria

Il Responsabile del servizio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto', is written over a horizontal line.

Alano di Piave, Il 20/09/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 214/2011, il quale ha stabilito che l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMUP) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

PREMESSO:

CHE con propria precedente deliberazione n. 3 del 9 marzo 2012, esecutiva a termini di legge, veniva istituita l'imposta Municipale propria e determinate le relative aliquote e detrazioni per l'anno 2012 ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CHE si rende necessario approvare un regolamento che disciplini l'applicazione dell'imposta ed i criteri di attribuzione della stessa sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni generali previste dalla legge;

CHE il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive disposizioni normative in merito;

VISTO lo schema di regolamento proposto, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e considerato che è stato approvato dalla commissione bilancio nella seduta del 8 settembre 2012 e ritenuto meritevole di approvazione;

CHE con la già citata deliberazione consiliare n. 3/2012 veniva designato quale funzionario responsabile della gestione della Imposta municipale propria il Dott. De Moliner Cristian della Comunità Montana Feltrina con la quale il servizio viene svolto in forma associata;

VISTO altresì l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 in merito all'invio al Ministero delle Finanze dei regolamenti concernenti entrate tributarie.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Tutto ciò premesso,

Con voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA

- Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria che, allegato A) alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
 - Di dare atto che la sua validità decorre dal 1° gennaio 2012.
 - Di demandare al responsabile del servizio finanziario l'invio e la pubblicazione del presente deliberato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale secondo quanto stabilito dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
 - Di trasmettere duplice copia della presente al Responsabile sig. Cristian De Moliner del Servizio Associato Demografico - Tributi della Comunità Montana Feltrina affinché ne venga restituita una debitamente sottoscritta in segno di accettazione e per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti.
-

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(BOGANA Amalia Serenella)
Amalia Serenella Bogana

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia Tedeschi)
Cinzia Tedeschi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 516.....Reg. Pubbl.
(Art. 124 T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 2 - OTT. 2012 e rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

LI 2 - OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
[Signature]

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dalla data soprasmpecificata.

LI 18 OTT. 2012

IL MESSO COMUNALE
[Signature]

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Prot.	Data	Modificata	Revocata
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18 OTT. 2012

Alano di Piave li 18 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

COMUNE di ALANO DI PIAVE

PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

IN VIGORE DAL 01/01/2012.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 31 DEL 24-09-2012

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Definizione di fabbricato	pag. 3
Art. 3 - Definizione di area fabbricabile.....	pag. 3
Art. 4 - Soggetti Passivi	pag. 4
Art. 5 - Soggetto Attivo	pag. 4
Art. 6 - Disposizioni per la determinazione della base imponibile.....	pag. 5
Art. 7 - Determinazioni delle aliquote	pag. 6

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8 - Abitazione principale	pag. 7
Art. 9 - Detrazione per l'abitazione principale	pag. 7
Art. 10 - Esenzioni e riduzioni.....	pag. 8

TITOLO III ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 11 - Imposta riservata allo Stato.....	pag. 9
Art. 12 - Versamenti	pag. 9
Art. 13 - Accertamento	pag. 10
Art. 14 - Rimborsi	pag. 10
Art. 15 - Sanzioni ed Interessi.....	pag. 11
Art. 16 - Dichiarazione.....	pag. 11

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Entrata in vigore	pag. 11
-----------------------------------	---------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Alano di Piave, istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione IMU.

Art. 2 Definizione di fabbricato

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Costituiscono pertinenza, sulla base dei principi stabiliti dall'art. 817 del Codice civile, gli immobili che sono destinati in modo durevole e continuativo a servizio del fabbricato, anche se distintamente iscritti in catasto (es: orti, giardini, accessi al fabbricato, ecc.).

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel modello docfa ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 3 Definizione di area fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Lo stesso vale anche per l'avvenuta inedificabilità del suolo.

Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili:

a) le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati, comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima

edificabile;

b) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, come ad esempio le aree in zona agricola, sono di fatto utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori);

c) le aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;

d) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili:

a) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;

b) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica.

Il Comune, ai sensi dell'art. 31, comma 20 della Legge 289/2002, è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto mediante comunicazione a mezzo del servizio postale.

Art. 4 Soggetti Passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

In caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo è l'assegnatario della casa coniugale.

Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 5 Soggetto Attivo

Soggetto attivo è il Comune che accerta e riscuote l'imposta per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 6

Disposizioni per la determinazione della base imponibile

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, la rivalutazione del 5 per cento e i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 06/12/2011, n. 201.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Per le aree edificabili, fermo restando che il valore è quello venale in comune commercio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

Tali valori possono essere derogati dall'ufficio se dovessero risultare inferiori a quelli indicati in atti pubblici o privati. Tale provvedimento dell'organo comunale competente, quindi, non assume carattere di limite invalicabile del potere di accertamento e di rettifica dell'ufficio.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dalla applicazione dei valori minimi determinati dal Comune, non si fa luogo ad alcun rimborso dell'eccedenza d'imposta versata. I valori minimi del presente articolo possono essere modificati periodicamente dal Comune con deliberazione avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi alla data di adozione della deliberazione medesima.

In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In caso di demolizione del fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

In caso di fabbricati in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta della quota risultante dal rapporto volumetrico esistente tra la parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quella complessiva del fabbricato risultante dal

progetto approvato.

Art. 7
Determinazione delle aliquote

L'aliquota è stabilita con deliberazione del Comune da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

Alle pertinenze dell'abitazione principale, da individuarsi sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 817 del Codice Civile, è applicata l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale. Sono considerate pertinenze gli immobili ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare e classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale. Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente è tenuto a presentare al Comune regolare dichiarazione IMU.

Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8 Abitazione principale

Si considera abitazione principale l'unica unità immobiliare nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nel rispetto della normativa vigente, e i suoi familiari dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente (salvo gli obblighi per normativa o contratto di trasferimento della residenza anagrafica per motivi di lavoro, da dimostrarsi con documentazione da parte del contribuente).

E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di Ricovero o Sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 9 Detrazione per l'abitazione principale

Dall'imposta dovuta per la sola unità adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione viene meno dal giorno successivo a quello del compimento del 26° anno d'età e spetta in misura proporzionale al periodo in cui si è verificato l'evento. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00=.

La detrazione di € 50,00 viene applicata ai figli con età superiore a 26 anni, aventi lo stato di "disabilità grave", che dovrà essere dichiarata e certificata da apposita documentazione medica.

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota base. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

Art. 10 **Esenzioni e riduzioni**

Sono esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92, come di seguito riportate:

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (art. 15 Legge 27/12/1977, n. 984 - Circolare Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale Fiscalità Locale, n. 9 del 14/06*1993);
- gli immobili utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana, a condizione che le medesime non abbiano esclusivamente natura commerciale.

La qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall'organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR n. 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, che comunque verrà verificata dall'ufficio tecnico comunale.

c. Qualora venga dichiarata da parte del contribuente l'inagibilità del fabbricato resta inteso che l'ulteriore utilizzo dello stesso è subordinato al rilascio di nuova agibilità dell'abitazione.

TITOLO III ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 11 Imposta riservata allo Stato

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 12 Versamenti

L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, delle quali la prima entro il giorno **16 del mese di giugno** e la seconda rata entro il giorno **16 dicembre**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Permane la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L'imposta dovuta deve essere corrisposta utilizzando il modello F24. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.

I versamenti non sono dovuti quando l'importo risulta pari o inferiore a euro 5 (cinque). Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

I versamenti devono essere effettuati, ai sensi del comma 166 della Legge n. 296 del 27/12/2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13 **Accertamento**

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i Comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Non si fa luogo all'emissione di avviso di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi, risulta inferiore o uguale a euro 16 (sedici).

Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Responsabile del tributo.

Art. 14 **Rimborsi**

Ai sensi del comma 164 della legge n. 296 del 27/12/2006, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il

termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta inferiore o uguale a euro 16 (sedici).

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU.

Art. 15 **Sanzioni ed interessi**

Nel caso di evasione dell'imposta si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 16 **Dichiarazione**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 17 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento **entra in vigore il 1° gennaio 2012.**